



Newsletter «231» n.5 del 19 dicembre 2022

Principale argomento: il Modello 231 deve essere reso operativo

Sommario

1) Il Modello 231 non deve essere solo adottato ma anche attuato.....	1
2) Responsabilità “231”: il procedimento nei confronti dell’ente è autonomo rispetto al procedimento nei confronti delle persone.....	1
3) Apportate modifiche alle gravi frodi IVA.....	2
4) Il reato di sfruttamento dei lavoratori.....	2
4.1 Il reato di illecita intermediazione di manodopera e relativa fatturazione.....	2
4.2 Il reato di sfruttamento dei lavoratori.....	2
5) Reati ambientali.....	2
5.1 Il reato di inquinamento ambientale.....	2
5.2 La responsabilità dell’ente per i reati ambientali.....	2
5.3 Il principio della “responsabilità condivisa” dei soggetti che gestiscono i rifiuti.....	2
6) Sicurezza sul lavoro.....	3
6.1 La colpa di organizzazione e il risparmio di spesa per i reati in ambito sicurezza sul lavoro.....	3
6.2 La responsabilità del RSPP per una situazione pericolosa non segnalata.....	3
6.3 La nozione di luogo di lavoro ai fini dell’applicazione del Decreto 81.....	3
6.4 Obbligo di adottare misure antinfortuniste contro tutti i rischi prevedibili.....	3
6.5 Il DVR deve specificare le tutele ad hoc per le lavoratrici in gravidanza.....	4
6.6 L’aggiornamento periodico del DVR.....	4

1) Il Modello 231 non deve essere solo adottato ma anche attuato

La Cassazione (Sezione IV Penale, Sentenza 7 ottobre 2022 n.38025) ha ribadito che l'ente può beneficiare di una riduzione della sanzione pecuniaria 231 solo se, oltre ad aver adottato un Modello Organizzativo 231, lo abbia reso anche operativo.

Nel fatto, una società del settore petrolifero era stata condannata per gli illeciti amministrativi di associazione a delinquere finalizzata al traffico organizzato di rifiuti speciali e smaltimento illecito di rifiuti in siti non autorizzati.

La Corte ha respinto il ricorso, affermando che, per consolidata giurisprudenza "sarebbe stato necessario che tale Modello fosse reso operativo, a tanto non bastando evidentemente la mera nomina dell'Organismo di Vigilanza".

2) Responsabilità “231”: il procedimento nei confronti dell’ente è autonomo rispetto al procedimento nei confronti delle persone

La Corte di Cassazione III Sezione Penale (Sentenza n.30610 del 3 agosto 2022) ha affermato che quello nei confronti dell'ente è, a tutti gli effetti, un procedimento autonomo e indipendente dagli sviluppi e dagli eventuali esiti dall'azione penale esercitata nei confronti dell'imputato persona fisica.

3) Apportate modifiche alle gravi frodi IVA

Il D.lgs. n.156 del 6 novembre 2022 ("*Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari mediante il diritto penale*"), ridetermina il concetto di "gravi frodi IVA", introdotto dal D.lgs. n.75/2000 attuativo della Direttiva 2017/1371/UE (reati tributari ex 231, art. 25 *quinquiesdecies*), specificando che la responsabilità dell'ente implica: un'evasione IVA pari o superiore a euro 10milioni, il rilievo transfrontaliero e la connessione dei fatti al territorio di almeno uno Stato membro dell'UE.

4) Il reato di sfruttamento dei lavoratori

4.1 Il reato di illecita intermediazione di manodopera e relativa fatturazione

Secondo la Cassazione, l'illecita somministrazione di manodopera, mascherata da appalto di servizi, comporta la produzione di fatture oggettivamente false - delitto di cui all'art. 2 D.lgs. n.74/2000 - da cui scaturisce la responsabilità anche "231", per chi le emette e per chi le utilizza (Cassazione, IV Sezione Penale, sentenza 15 settembre 2022 n.33994).

4.2 Il reato di sfruttamento dei lavoratori

Ai fini della sussistenza del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art.603 *bis* c.p.; art.25 *quinquies* del D.lgs. n.231/2001) è sufficiente l'oggettiva condizione di sfruttamento, ad esempio con riferimento al salario (Corte di Cassazione, IV Sezione Penale, Sentenza 21 settembre 2022 n.34937).

La Corte ha definito la situazione di sfruttamento dei dipendenti, riconducibile "*all'applicazione di condizioni di lavoro palesemente inosservanti della disciplina di legge e di contratto in relazione al salario pattuito e corrisposto, durata dell'orario di lavoro, regime del lavoro straordinario e festivo alle condizioni degli alloggi e degli ambienti di lavoro (omissis) e condizione di bisogno, comune a tutti i lavoratori impiegati, stante la necessità di acquisire le risorse minime indispensabili per sopravvivere in un altro continente*".

5) Reati ambientali

5.1 Il reato di inquinamento ambientale

Non si può automaticamente escludere il reato di inquinamento (art. 452-*bis* c.p.) nel caso in cui un sito sia già interessato da una precedente compromissione ambientale.

La Cassazione lo ha precisato nel respingere il ricorso degli esponenti di un'azienda condannati per l'inquinamento di un sito (III Sezione Penale, Sentenza del 20 ottobre 2022 n. 39759/2022). Il reato di inquinamento ambientale è reato ambientale "231" (art.25 *undecies*).

5.2 La responsabilità dell'ente per i reati ambientali

L'azienda è responsabile dei reati ambientali commessi nel suo interesse dall'amministratore. Una responsabilità, ai fini del D.lgs. n.231/2001, deducibile «*dall'asservimento della persona giuridica e del plesso aziendale alla realizzazione del reato*».

Per la Cassazione (Sezione Penale sezione II del 13 ottobre 2022, n.44372) è irrilevante che la responsabilità dell'ente non sia stata accertata quando «*la condotta contestata al legale rappresentante e amministratore possa porsi a fondamento dell'illecito della società*». Inoltre, è evidente l'interesse o il vantaggio dell'azienda, condizione per la responsabilità amministrativa, quando il reato ambientale è finalizzato a conseguire indebiti ricavi con attività in tutto o in parte abusive o a risparmi di spesa.

5.3 Il principio della "responsabilità condivisa" dei soggetti che gestiscono i rifiuti

Qualunque soggetto che si inserisce nella filiera dei rifiuti, acquisendone la disponibilità, è tenuto a verificare che tutte le fasi di gestione, antecedenti e successive, siano svolte conformemente alla legge.

Questo in quanto coloro che sono coinvolti nella produzione, detenzione, trasporto e smaltimento dei rifiuti sono tutti responsabili della corretta gestione e devono garantire il loro corretto smaltimento.

A ribadire questo principio (cosiddetta "responsabilità condivisa", articoli 178 e 188 del Testo unico ambientale – D.lgs. n.152/2006) è la Corte di Cassazione Sezione III Penale con la Sentenza n.41809 del 7 novembre 2022.

6) Sicurezza sul lavoro

6.1 La colpa di organizzazione e il risparmio di spesa per i reati in ambito sicurezza sul lavoro

La Cassazione (IV Sezione Penale, Sentenza 28 novembre 2022 n.45131) ha fornito alcuni chiarimenti in relazione ai presupposti della responsabilità dell'ente in caso di infortuni sul lavoro.

Sulla colpa di organizzazione, i Giudici ribadiscono che *"è fondata sul rimprovero derivante dall'inottemperanza da parte dell'ente dell'obbligo di adottare le cautele, organizzative e gestionali, necessarie a prevenire la commissione dei reati previsti tra quelli idonei a fondare la responsabilità del soggetto collettivo, dovendo tali accorgimenti essere consacrati in un documento che individua i rischi e delinea le misure atte a contrastarli"*.

Quando il reato da prevenire attiene alla sicurezza sul lavoro, deve essere anche adottato, prima della commissione del fatto, un Modello organizzativo ex art.30 del D.lgs. 81/2008.

Il rischio di infortuni, precisa la sentenza, va presidiato *"a tutela non soltanto dei lavoratori nell'esercizio della loro attività, ma anche dei terzi che si trovino nell'ambiente di lavoro, indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di dipendenza con il titolare dell'impresa"*.

Infine, la Cassazione ha ribadito che il vantaggio per l'ente deve ritenersi *"integrato anche da un esiguo, ma oggettivamente apprezzabile, risparmio di spesa, collegato all'inosservanza, pur non sistematica, delle cautele per la prevenzione degli infortuni riguardanti un'area rilevante di rischio aziendale"*.

6.2 La responsabilità del RSPP per una situazione pericolosa non segnalata

Le sentenze di 1. e 2. grado avevano contestato al Datore di lavoro ed al RSPP, essendo accertato che l'accaduto si era verificato per una carenza di manutenzione periodica dell'attrezzatura, di avere omesso di disporre, nelle rispettive funzioni, le visite trimestrali di controllo sulle funi e catene previste dall'art.71 del D. lgs. n.81/2008 e di non avere tenuto conto, ai fini della prevedibilità e della evitabilità dell'accaduto, che un analogo infortunio si era già verificato nella stessa azienda due anni prima dell'evento di cui al procedimento penale.

La Cassazione Penale Sezione IV (Sentenza n.45135 del 28 novembre 2022) ha confermato le condanne al datore di lavoro ed al RSPP; per la posizione di quest'ultimo, *"il responsabile del servizio di prevenzione e protezione può essere considerato responsabile del verificarsi di un infortunio, anche in concorso col datore di lavoro, ogni qual volta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere che alla segnalazione faccia seguito l'adozione, da parte del datore di lavoro, delle iniziative idonee a neutralizzare tale situazione"*.

6.3 La nozione di luogo di lavoro ai fini dell'applicazione del Decreto 81

La Corte di Cassazione Penale Sezione IV (Sentenza n. 44654 del 24 novembre 2022) ha precisato che nella nozione di *"luogo di lavoro"*, ai fini della sussistenza dell'obbligo di attuare le misure antinfortunistiche, rientra ogni luogo in cui venga svolta e gestita una qualsiasi attività implicante prestazioni di lavoro, indipendentemente dalle finalità della struttura in cui essa si espliciti e dall'accesso ad essa da parte di terzi, estranei alla stessa attività lavorativa.

Le finalità possono essere sportive, ludiche, artistiche, di addestramento o altro e inoltre ogni luogo nel quale il lavoratore deve o può recarsi per provvedere ad incombenze di qualsiasi natura in relazione alla propria attività.

6.4 Obbligo di adottare misure antinfortunio contro tutti i rischi prevedibili

Non determina la responsabilità penale del datore solo l'evento che esuli dal possibile comportamento colpevole del lavoratore.

Nella prevedibilità dell'evento rientra anche l'imprudenza, la negligenza e l'imperizia del dipendente (Corte di Cassazione, IV Sezione Penale, Sentenza n.39616 del 2022 della Cassazione penale ottobre 2022).

6.5 Il DVR deve specificare le tutele ad hoc per le lavoratrici in gravidanza

La mancata esposizione dei rischi specifici che corrono sul luogo di lavoro le donne in gravidanza e degli eventuali rimedi per azzerarli rende il DVR illegittimamente incompleto determinando un inadempimento penalmente rilevante a carico del datore di lavoro (Corte di Cassazione, III Sezione Penale, sentenza n.36538 del 27 settembre 2022).

Inoltre, la Cassazione chiarisce che l'obbligo vige anche per il regime semplificato di predisposizione del DVR per le aziende fino a 10 dipendenti.

6.6 L'aggiornamento periodico del DVR

Sul datore di lavoro grava l'obbligo giuridico di analizzare secondo la migliore evoluzione della scienza tecnica tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all'interno dell'azienda, di redigere il DVR e di sottoporlo ad aggiornamenti periodici quando si verificano le condizioni indicate dal legislatore nell'art.29 del D.lgs. n.81/2008 (Corte di Cassazione, IV Sezione Penale, Sentenza n.36785 del 29 settembre 2022).

Resto a disposizione per ogni necessità e con l'occasione porgo cordiali saluti,
Luca Pandini